

Tax & Celebrity - Di che tenore è il tuo testamento?

/ 05 febbraio 2018



di Leo De Rosa, fondatore e managing partner dello studio legale e tributario Russo De Rosa Associati.

Il 6 settembre del 2007 si spegneva a Modena **Luciano Pavarotti** che, dopo aver portato l'Italia nel mondo, in quella stessa città era nato settantadue anni prima.

Una vita vissuta intensamente tra la passione per la lirica e l'amore per due donne (anzi, sei, se consideriamo anche le sue quattro figlie) con un patrimonio stimato in circa trecento milioni di euro.

Nessuno certo si aspettava che l'apertura della sua successione e le vicende legate alla sua eredità potessero passare inosservate, ma che addirittura monopolizzassero per intere settimane i media nazionali ed internazionali questo non lo si immaginava certo.

In quei giorni concitati vennero precettati professori universitari, autorevoli giuristi, esponenti di spicco del mondo notarile per essere intervistati da giornali e televisioni di tutto il mondo. Ma cosa aveva combinato "Big" Luciano?

Ebbene, avvicinandosi ai suoi ultimi giorni, consapevole che il tempo a sua disposizione per "sistemare le cose" andava esaurendosi, Pavarotti aveva scritto non uno, non due, ma tre testamenti e, per non farsi mancare nulla, aveva persino istituito un trust!

Ma andiamo per ordine.

Tralasciando il primo testamento (olografo ed in toto superato dal successivo), in data 13 giugno 2007 il Maestro aveva dettato ad un notaio modenese le sue ultime volontà con il quale attribuiva la quota di legittima alle quattro figlie ed alla moglie Nicoletta destinando a quest'ultima anche la c.d. "disponibile". Un "piccolo" cadeau (rectius un legato) era previsto anche per il suo assistente e la sua segretaria di mezzo milione ciascuno.

Eppure, a far data dal 29 luglio, un notaio pesarese conservava nel suo repertorio un altro testamento, che lo stesso Luciano volle intitolare "Testamento Americano", con il quale lasciava tutto il suo patrimonio collocato negli Stati Uniti alla moglie Nicoletta a condizione, però, che ella istituisse un trust (in USA) e che vi facesse confluire tutti i "beni americani" con una precisazione: "Dichiaro che le disposizioni concernenti il mio Patrimonio Americano di cui al mio Testamento Americano, nonché la validità e gli effetti del mio Testamento Americano, sono disciplinati dalla legge dello Stato di New York, ove è ubicata la parte sostanziale dei beni del mio Patrimonio Americano."

Forse ora è più chiaro il motivo di tanto clamore nel mondo giuridico!

Erano, infatti, almeno due i nodi da sciogliere: la scelta della legge di un altro Stato come legge regolatrice della successione di una parte di patrimonio e la possibilità che un trust con riferimento al Patrimonio Americano, violasse la legittima delle figlie italiane.

Sul primo punto, il testamento di Pavarotti non rispettava l'art. 46 della legge di Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato che prevedeva quale legge applicabile alla successione quella della nazionalità del defunto (italiana e non americana appunto). Era comunque offerta la possibilità di designare per via testamentaria quale legge regolatrice quella dello Stato di residenza (e anche qui, solo Italia!).

In ogni caso, comunque, la legge prescelta avrebbe regolato l'intera successione (e non solo una parte, la "parte americana").

Oggi, vigente il nuovo Regolamento Europeo sulle successioni, il criterio per l'individuazione della legge applicabile alla (intera) successione non è più quello della cittadinanza, ma quello della residenza abituale.

Resta salva la facoltà di optare per l'applicazione della legge lo Stato in cui un soggetto ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. Scelta, comunque, che non può essere fatta con l'intento di frustrare le aspettative dei legittimari e che, in ogni caso, non può essere "parziale", come fu quella del nostro Luciano.

Sul secondo punto analogamente il trust, istituito da Pavarotti con i beni americani, non poteva mettere in discussione il calcolo aritmetico della legittima italiana. I suoi consulenti (forse) non avevano fatto i conti con la Convenzione de l'Aja sul riconoscimento in Italia dei trust stranieri: la legittima non si tocca!

Insomma, c'erano tutti gli ingredienti per cominciare una battaglia infinita se non ci si fosse riuniti intorno ad un tavolo a comporre bonariamente la vicenda. Così è stato, per fortuna, ma di sicuro qualche notte insonne i protagonisti di questa storia l'avranno passata.

Chissà se Big Luciano pensava a questo quando intonava la celebre "Nessun dorma" della Turandot...